


**COMUNE DI MOTTOLA**



**COMUNE DI MOTTOLA**  
**REGOLAMENTO SERVIZIO CIVICO**

## **ART. 1 Finalità**

Il servizio civico disciplinato dal seguente regolamento consiste in erogazioni di prestazioni economiche finalizzate alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, che versano in condizioni di disagio economico e sociale, come misura di contrasto alla povertà ed alla emarginazione, per favorire il reinserimento sociale, la vita autonoma e la permanenza nel contesto socio-familiare.

L'assegno economico per servizio civico è un intervento socio-assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi del presente regolamento, accettano di essere impegnati in attività sociali di pubblica utilità, non qualificabili come prestazioni di lavoro quali:

- Custodia di strutture pubbliche (piazze, palestre, biblioteche, campi sportivi, ect)
- Censimento e custodia delle aree verdi urbane
- Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (compagnia, accompagnamento, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, ritiro documenti, ect) o degli alunni in prossimità delle scuole, dei percorsi o sui mezzi pubblici (tutor)

Poiché gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico hanno lo scopo di coinvolgere in modo attivo i fruitori degli stessi rendendoli partecipi dell'azione di recupero e di reinserimento sociale e non sono valutati con criteri standard di produttività, essi non costituiscono in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dal Comune di Mottola.

## **ART. 2 Nucleo familiare**

Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989: sono pertanto ammissibili la famiglia mononucleare, o costituita da entrambi i coniugi o da uno di essi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

## **Art. 3 Destinatari dell'intervento**

Possono accedere al servizio donne e uomini, cittadini italiani e stranieri, residenti nel Comune di Mottola da almeno 1 anno, di età compresa tra i 18 e 67 anni e che versano in precarie condizioni socio-economiche.

L'accesso al servizio civico è consentito nell'anno solare ad uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:

1. Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate che non siano destinatari di altri interventi socio-assistenziali (ex detenuti, tossicodipendenti che hanno avviato il percorso riabilitativo, diversamente abili con totalmente inabili al lavoro)
2. Capofamiglia disoccupato
3. Donne non coniugate con figli
4. Vedove/i non titolari di pensioni di reversibilità

5. Donne coniugate/conviventi con persone impossibilitate a svolgere attività lavorativa per malattia o per impedimenti legali (ricoveri in strutture sanitarie, patologie oncopatologiche e/o degenerative, invalidità, detenzione, arresti domiciliari, ecc)
6. Disoccupati/e appartenenti a famiglie seguite dai servizi sociali comunali e connotate da forti privazioni di carattere economico e sociale

L'assegnazione delle attività agli assistiti è effettuata dal servizio sociale comunale sulla scorta di una graduatoria redatta ai sensi del presente regolamento.

#### **ART. 4 Requisiti reddituali**

Ai fini dell'accesso agli interventi disciplinati dal presente regolamento, la verifica della condizione di disagio economico è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 109/98 e ss.mm

Il reddito complessivo del nucleo familiare considerato ai fini del presente regolamento è l'indicatore di situazione economica (ISEE) di cui devono essere corredate le istanze di concessione dei benefici, e non potrà superare , ai fini dell'ammissione agli interventi, l'ammontare annuo di € 9.360,00.

Al suddetto limite reddituale concorrono, nella misura del 50% anche i redditi non fiscalmente rilevanti (rendite INAIL, indennità di accompagnamento, assegni di invalidità, RED/RDC)

#### **ART. 5 criteri generali**

Sono ammissibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data di presentazione della domanda:

- Versino in stato d'indigenza ovvero che non dispongano di un reddito familiare annuo superiore a quello stabilito nell'art. 4 ;
- No siano titolari di un patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali, né di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa adibita ad abitazione familiare riconducibile a tipologia equivalente agli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica)
- Siano privi di stabile occupazione e non ricevano corresponsioni a titolo di mobilità
- Non siano percettori di red o rdc, o comunque, non percepiscano una somma che cumulata con il contributo di servizio civico superi € 600,00.

#### **ART. 6 Accesso all'intervento**

La realizzazione del sistema degli interventi regolato dal presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza, efficacia e pubblicità, assicurando accesso e pari opportunità ai cittadini.

Il servizio sociale comunale provvede alla pubblicazione dell'avviso pubblico, contenente l'indicazione dei requisiti per l'ammissione, la durata dell'intervento, i criteri di valutazione del disagio sociale, nonché il termine perentorio per la presentazione delle domande, di norma non inferiore a giorni 30 dalla pubblicazione.

L'istanza di ammissione al beneficio è prodotta utilizzando il modulo appositamente predisposto riportante:

- Dichiarazioni sostitutive inerenti la composizione del nucleo familiare
- La presenza di eventuali componenti socialmente fragili
- La situazione reddituale e lo stato occupazionale di tutti i componenti

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Attestazione ISEE del nucleo familiare
2. Copia del documento di riconoscimento dell'istante
3. Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione della condizione di disagio (certificati di invalidità, certificati di disoccupazione, stato di detenzione, provvedimenti ingiuntivi di sfratto, ecc)

L'assistente sociale del comune, valutata la documentazione, si riserva di effettuare il colloquio con il richiedente ed eventuale visita domiciliare, svolge l'attività istruttoria attribuendo i punteggi secondo criteri individuati dal presente regolamento. L'assistente sociale curerà la proposta del progetto individuale di inclusione sociale, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7. La graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di punteggio è approvata entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione, con determinazione del responsabile del servizio che prende atto delle graduatorie, individuando i beneficiari.

Il contributo economico spettante, previa acquisizione delle attestazioni di regolare svolgimento delle attività progettuali, verrà liquidato a cadenza mensile.

L'attivazione del servizio civico avverrà nei limiti delle risorse di bilancio.

#### **ART. 7 durata dell'intervento**

L'intervento avrà la durata massima di 4 mesi, per un impegno settimanale che va da un minimo di 15 ore ad un massimo di 18 ore e giornaliero massimo di 3 ore. L'importo massimo del contributo è fissato in € 360,00 mensili. Il sussidio sarà erogato, mensilmente e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate. Le persone o i nuclei familiari che abbiano rifiutato o rinunciato senza giustificato motivo all'avvio al servizio civico, ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

In caso di rinuncia e di ogni altra ipotesi di mancato completamento del servizio civico è facoltà del servizio sociale avviare per il periodo residuo il cittadino che segue in graduatoria.

#### **ART. 8 criteri di attribuzione dei punteggi**

Sulla base delle domande pervenute viene formulata apposita graduatoria redatta dall'ufficio secondo i seguenti criteri di valutazione:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari a 1 anno   | 1 punto fino ad un max di pt<br>Punti 5 |
| 2. Reddito ISEE: nei limiti di reddito ISEE fissato all'art. 4 del presente<br>Regolamento per l'ammissione al beneficio, in relazione alla composizione<br>Del nucleo familiare sono attribuiti i seguenti punteggi: |   |
| - Richiedente con reddito ISEE di € 0   | punti 25                                |
| - Richiedente con reddito ISEE fino ad € 1.999,00   | punti 20                                |
| - Richiedente con reddito ISEE da € 2.000,00 ad € 2.999,00  | punti 15                                |
| - Richiedente con reddito ISEE da € 3.000,00 ad € 5.999,00  | punti 10                                |
| - Richiedente con reddito ISEE da € 6.000,00 ad € 7.999,00  | punti 5                                 |
| - Richiedente con reddito ISEE da € 8.000,00 ad € 9.360,00  | punti 2                                 |
| 3. Al punteggio sopra determinato vengono aggiunti i seguenti punti per:  |   |
| - Coniuge o convivente in stato di detenzione o arresti<br>Domiciliari, o affetto da patologie oncologiche e/o degenerative, non<br>Autosufficiente, non ancora titolare di provvidenze economiche                    | punti 2                                 |
| - Per ogni componente minorenni a carico  | punti 3                                 |
| - Per ogni componente maggiorenne disoccupato a carico  | punti 1                                 |

- Per ogni componente non autosufficiente punti 3
  - Capofamiglia uomo/donna non coniugato/a, separata/o  
Vedova/o punti 4
4. Stato di bisogno
  5. La valutazione dello stato di bisogno è effettuata tramite

Strumenti propri del servizio sociale che assegnerà un punteggio tra 0 e 5 punti

A titolo meramente indicativo e non esaustivo si riportano: la situazione abitativa (inidoneità dell'alloggio e sovraffollamento, decreti esecutivi di sfratto, procedure di morosità, ordinanza di sgombero, ect), la situazione socio-sanitaria (assistenza a persone affette da gravi malattie, non autosufficienza, viaggi fuori regione, terapie intensive, ecc), situazione sociale (famiglie e/o minori in carico al servizio sociale, perdita del lavoro, gravi lutti che hanno inciso sulla capacità di reddito della famiglia, ecc)